

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 10 AGOSTO 2022

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021. Deliberazione ARERA 247/2022/R/Idr. Determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013. Deliberazione Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano n. 6 del 2 agosto 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 10.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica*" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	Abitazione	X	
3	Caiazza Raffaele	Abitazione	X	
4	Centanni Gelsomino			X
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	X	
7	Damiano Francesco	Sede EIC	X	
8	Gioia Francesco	DIMISSIIONARIO		
9	Melillo Lorenzo	Abitazione	X	
10	Palmieri Beniamino			X
11	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
12	Parisi Salvatore	Sede Distretto Napoli	X	
13	Pelliccia Massimo	Comune di Casalnuovo di Napoli	X	
14	Pirozzi Francesco	Abitazione	X	
15	Pirozzi Nicola	Comune di Giugliano in Campania	X	
16	Rainone Felice	Abitazione	X	
17	Romano Roberto	Sede EIC	X	
18	Sarnataro Luigi	Sede EIC	X	
19	Scotto Giuseppe	Sede EIC	X	
20	Supino Stanislao	Sede EIC	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”* nel definire l’ATO unico Regionale, ha istituito l’Ente Idrico Campano (“EIC”) quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l’art. 13 della predetta legge regionale n.15/2015 ha istituito, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto le cui funzioni sono individuate all’art. 14 della medesima legge regionale ed al quale è riconosciuto lo status di Organo di Governo dell’EIC ai sensi dell’art. 9, comma 1;
- l’art. 2, comma 1, lettera h), della L.R. n. 15/2015 ha stabilito che la tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, *“... risulta composto dalla somma delle seguenti componenti:*
 - 1) *Tariffa d'ambito: la tariffa di base, predisposta dall'Ente Idrico Campano al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006 quale componente della tariffa perequata a livello regionale, da applicare all'utenza previa eventuale integrazione dell'Ambito distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano d'ambito distrettuale;*
 - 2) *Tariffa di distretto: la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato che è composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in applicazione dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152/2006”;*
- l’art. 14, comma 1, lettera f), della L.R. n. 15/2015 prevede che i Consigli di Distretto *“... predispongono e propongono la tariffa di distretto ...”;*
- l’art. 21, comma 5, della richiamata Legge Regionale n. 15/2015 dispone che l’Ente Idrico Campano provveda, in ogni ambito distrettuale, ad eseguire una verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti come prevista dall’art. 172, comma 3, del d.lgs. 152/2006, anche avvalendosi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore;

Considerato che:

- con deliberazione n. 104/2016/R/idr del 10 marzo 2016, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) ha approvato, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 643/2013/R/idr, gli schemi regolatori per il periodo 2012÷2013 e 2014÷2015 della gestione del servizio idrico integrato (“SII”) dell’attuale Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, in cui opera il soggetto gestore unico GORI Spa, prevedendo – tra le altre cose – un incremento tariffario pari al 6,5% per ciascun anno (massimo incremento possibile con le deliberazioni ARERA) e un conguaglio da recuperare nei successivi periodi regolatori di euro 38.923.503;
- avverso la deliberazione n. 104/2016/R/idr, i Comuni di Angri, Pompei, Roccapiemonte, Roccarainola, Casalnuovo di Napoli, Lettere e Scisciano proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano il quale, con sentenza n. 1619 del 29/06/2018, respingeva il ricorso proposto dai soprarichiamati comuni;
- i Comuni di Roccarainola, Angri, Roccapiemonte, Casalnuovo di Napoli e Scisciano, tuttavia, proponevano ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della predetta del TAR Lombardia, sede di Milano n. 1619/2018;
- il Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi dei Comuni appellanti, con la sentenza n. 5309 del 13/07/2021, ha annullato la deliberazione ARERA 104/2016/R/idr ritenendola viziata *“sotto il profilo del difetto di istruttoria”* riguardo *“la quantificazione delle tariffe”* ed evidenziando come *“la questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d’ambito”*, nonché precisando che *“nel caso di specie non è contestato che il piano d’ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto*

attuazione”; in particolare, il consiglio di Stato ha ravvisato *“l’esigenza di una istruttoria - in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione”*; peraltro, la medesima sentenza 5309/2021 ha chiarito che *“la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell’attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l’Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”*;

- a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, ARERA adottava la deliberazione n. 373/2021/R/Idr del 7 settembre 2021 avente ad oggetto *“Avvio del procedimento per l’ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”* con la quale, nell’avviare il procedimento per la rinnovazione dell’istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato, stabiliva di concludere il procedimento entro il 31 dicembre 2021 richiamando la possibilità che nell’ambito del procedimento, *“... possano essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso”*;
- con successiva deliberazione n. 18/2022/R/Idr del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto *“proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”* ARERA prorogava il termine di conclusione del procedimento dal 31 dicembre 2021 al 15 marzo 2022;
- con nota prot. 24062 del 30/11/2021 il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano, in riscontro ad una richiesta di informazioni avanzata da ARERA, ha trasmesso una relazione tecnica predisposta da LUEL, Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl, appositamente incaricata, con la quale si conferma la validità di quanto effettuato dall’allora Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano nell’ambito della predisposizione tariffaria per il biennio 2012-2013;
- in data 25 maggio 2022, si teneva sull’argomento una riunione presso la sede di ARERA, nel corso della quale, ancorché ARERA avesse convocato per *“...rappresentare gli esiti dell’attività istruttoria compiuta dagli scriventi uffici, e a consentire ai soggetti in indirizzo di fornire contributi o commenti...”*, evidenziava presunte inadempienze dell’Ente Idrico Campano in ordine alla mancata adozione, a suo giudizio, di provvedimenti di approvazione tariffaria per il periodo 2012÷2013 per GORI Spa in coerenza con quanto stabilito dalle deliberazioni dell’epoca anche se in quel periodo l’Ente Idrico Campano non fosse ancora istituito;
- in conseguenza degli esiti della predetta riunione, in data 31 maggio 2022, ARERA adottava la deliberazione n. 247/2022/R/Idr avente ad oggetto *“determinazioni per la rinnovazione dell’istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI Spa, per gli anni 2012 e 2013, e proroga del termine per la conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021”*, con la quale, nel prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2022, stabiliva testualmente:
 1. *di ordinare all’Ente Idrico Campano di assumere e trasmettere all’Autorità, entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del presente provvedimento, le specifiche determinazioni, di sua competenza e responsabilità, in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013, ferme restando le tempistiche fissate dall’Autorità con riguardo agli adempimenti regolatori afferenti alle annualità successive;*
 2. *ai fini di una compiuta rinnovazione dell’istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie sopra richiamate, di prevedere che la trasmissione all’Autorità delle determinazioni di cui al punto 1 sia corredata*

da tutti i dati e le informazioni già richiesti dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione dell’11 novembre 2021, richiamata in motivazione, nonché – anche tenuto conto della relazione prodotta dai Comuni appellanti – dalle informazioni utili a ricondurre tutti gli elementi utili allo svolgimento del procedimento in oggetto nell’ambito di un quadro chiaro e coerente;

3. di disporre che, laddove l’Ente Idrico Campano non provveda nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, la quota parte dei relativi costi di funzionamento di cui all’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, sia posta pari a zero;

Rilevato che il termine entro il quale l’Ente dovrà approvare e trasmettere i provvedimenti richiesti è da individuarsi nel 29 agosto 2022, in quanto la deliberazione ARERA n. 247/2022/R/Idr è stata notificata all’Ente Idrico Campano con comunicazione n. 24457 del 31 maggio 2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 1/6/2022 al n. 11036.

Considerato, inoltre, che

- con deliberazione 2 agosto 2022, n. 6, il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano ha stabilito, tra l’altro:
 1. di prendere atto, condividere e fare propria la *Relazione Istruttoria* del 20/06/2022 predisposta dal Dirigente dell’Area Tecnica - Settore Pianificazione dell’Ente Idrico Campano dr. Giovanni Marcello, allegata alla deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che sono stati riconosciuti nelle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 i soli costi operativi e di investimento rideterminati tenendo conto dell’effettivo stato di attuazione del Piano d’Ambito vigente;
 2. con riferimento al punto 1 della deliberazione ARERA 247/2022/R/Idr, di approvare la conferma dei contenuti della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano 29/04/2013, n. 17 “... in ordine alle predisposizioni relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013”;
 3. con riferimento al punto 2 della deliberazione ARERA 247/2022/R/Idr, di stabilire:
 - la conferma del ricorrere delle condizioni previste al punto 6.1 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 585/2012/R/Idr e, cioè, che il gestore operava “... in attuazione di un Piano d’Ambito redatto precedentemente all’entrata in vigore...” della deliberazione n. 585/2012/R/Idr, in quanto il Piano d’Ambito dell’ATO 3 risulta approvato in data 15 febbraio 2007;
 - in conseguenza, la conferma della collocazione nel cluster 8 della tabella di cui al comma 4.1 dell’allegato A alla deliberazione 585/2012/R/Idr;
 - ai fini degli adempimenti dell’Ente previsti ai punti 6.2. e 6.3 della deliberazione 585/2012/R/Idr il “vincolo ai ricavi riconosciuti al gestore” del SII dell’allora operativo ATO 3 e i corrispondenti “moltiplicatori tariffari” per gli esercizi 2012 e 2013 sono pari a:
Vincolo ai ricavi riconosciuti al gestore
 - ✓ $VRG_{2012} = € 134.023.924$
 - ✓ $VRG_{2013} = € 132.529.915$Moltiplicatore tariffario ϑ
 - ✓ $\vartheta_{2012} = 1,065000$ (unovirgolazerosessantacinque)
 - ✓ $\vartheta_{2013} = 1,134000$ (unovirgolacentotrentaquattro)
 4. di proporre al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f) della L.R. n. 15/2015, la definitiva approvazione dei precedenti punti 2,3,4 e 5 nonché la conseguente trasmissione ad ARERA;
 5. successivamente alla definitiva approvazione del Comitato Esecutivo, in riscontro alle richieste formulate al punto 2 della deliberazione 247/2022/R/Idr, di dare mandato agli uffici dell’Ente di trasmettere la documentazione tecnica già inviata con la nota prot. 24062 del 30 novembre 2021;

Preso atto dall'esame della relazione istruttoria redatta dal dirigente dell'Area Tecnica – Settore Pianificazione in data 20 giugno 2022 che è stata, quindi, effettuata una nuova ed ulteriore istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013 e relativi atti presupposti concernenti il gestore GORI Spa approvate con la deliberazione dell'allora operativo Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 17/2013;

Ritenuto

- di poter condividere e fare propri i contenuti della *Relazione Istruttoria* del 20/06/2022, predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Pianificazione dell'Ente Idrico Campano;
- di prendere atto della deliberazione 2 agosto 2022, n. 6 del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano in ordine agli adempimenti previsti dalla deliberazione ARERA n. 247/2022/R/Idr;
- di poter confermare quanto già approvato dall'allora operativo Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con la deliberazione n. 17/2013 in ordine alle predisposizioni tariffarie per il periodo 2012-2013;

Visti:

- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- la Legge Regionale n.15/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 5309 del 13/07/2021;
- le deliberazioni ARERA nn. 585/2012/R/Idr, 643/2013/R/Idr, 373/2021/R/Idr, 18/2022/R/Idr e 247/2022/R/Idr;

Espresso il parere di regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso, con il voto favorevole di n. 14 consiglieri, il voto contrario dei consiglieri Massimo Pelliccia e Salvatore Parisi e l'astensione del consigliere Raffaele Caiazza

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 2 agosto 2022, n. 6 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, condividere e fare propria la *Relazione Istruttoria* del 20/06/2022 predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica - Settore Pianificazione dell'Ente Idrico Campano dr. Giovanni Marcello, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che sono stati riconosciuti nelle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 i soli costi operativi e di investimento rideterminati tenendo conto dell'effettivo stato di attuazione del Piano d'Ambito vigente;
3. con riferimento al punto 1 della deliberazione ARERA 247/2022/R/Idr, di approvare la conferma dei contenuti della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano 29/04/2013, n. 17 “... in ordine alle predisposizioni relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013”;
4. con riferimento al punto 2 della deliberazione ARERA 247/2022/R/Idr, di stabilire:
 - la conferma del ricorrere delle condizioni previste al punto 6.1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 585/2012/R/Idr e, cioè, che il gestore operava “... in attuazione di un Piano d'Ambito redatto precedentemente all'entrata in vigore...” della deliberazione n. 585/2012/R/Idr, in quanto il Piano d'Ambito dell'ATO 3 risulta approvato in data 15 febbraio 2007;
 - in conseguenza, la conferma della collocazione nel cluster 8 della tabella di cui al comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/Idr;
 - ai fini degli adempimenti dell'Ente previsti ai punti 6.2. e 6.3 della deliberazione 585/2012/R/Idr il “vincolo ai ricavi riconosciuti al gestore” del SII dell'allora operativo ATO 3 e i corrispondenti “moltiplicatori tariffari” per gli esercizi 2012 e 2013 sono pari a:
Vincolo ai ricavi riconosciuti al gestore

✓ $VRG_{2012} = € 134.023.924$

✓ $VRG_{2013} = € 132.529.915$

Moltiplicatore tariffario ϑ

✓ $\vartheta_{2012} = 1,065000$ (*unovirgolazerosessantacinque*)

✓ $\vartheta_{2013} = 1,134000$ (*unovirgolacentotrentaquattro*)

5. in riscontro alle richieste formulate al punto 2 della deliberazione 247/2022/R/Idr, di dare mandato agli uffici dell'Ente di trasmettere la documentazione tecnica già inviata con la nota prot. 24062 del 30 novembre 2021;
6. di precisare e dare atto che il presente provvedimento viene adottato nell'ambito del procedimento amministrativo avviato da ARERA con deliberazione n. 373/2021/R/Idr del 7 settembre 2021 per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.5309/2021, quale contributo istruttorio richiesto all'Ente Idrico Campano con la deliberazione n. 247/2022/R/Idr;
7. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione unitamente a tutti gli allegati ivi richiamati, per ogni definitiva determinazione di competenza e per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla medesima Autorità con la predetta deliberazione n. 373/2021/R/IDR;
8. di trasmettere la presente deliberazione a GORI Spa;
9. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. di pubblicare la deliberazione all'albo pretorio on line dell'Ente Idrico Campano.

Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno



Il Presidente
prof. Luca Mascolo

